



Allegato - Audizione CGIL 18 maggio 2022

DdL 2598 – Emendamenti

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Articolo 1, comma 1, dopo le parole “dei nuovi profili professionali” aggiungere le parole “e delle famiglie professionali”.

Articolo 3, comma 1, lettera c), eliminare le parole “anche da imprese e soggetti specializzati in selezioni del personale”.

Articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole “esperienze lavorative pregresse e pertinenti” aggiungere le parole “anche presso la stessa amministrazione”.

Articolo 3, comma 1, lettera f), sostituire le parole “non superiore a un terzo” con le parole “non superiore al cinquanta per cento”.

Articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole “anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione” aggiungere le parole “pur salvaguardando il diritto di critica”.

Articolo 9, comma 1, sostituire le parole “non rinnovabile” con le parole “anche rinnovabile”.

Beni confiscati

Modifica dell'**Articolo 22**:

Publicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 il Decreto PNRR 2 che prevede, fra le altre cose, la costituzione di un fondo di 2 milioni di euro, affidato alla Agenzia per la Coesione, indirizzato ad aiutare gli enti locali, assegnatari delle risorse a valere sul bando pubblico per complessivi 300 milioni di euro in conto capitale, anche nell'ambito della gestione di tali beni. Detta cifra di 2 milioni di euro viene incrementata fino a 10 milioni di euro per ogni anno in cui è in vigore il PNRR. La maggiore spesa è coperta dalla quota del 2% del FUG (Fondo Unico Giustizia) indirizzata alla gestione dello Stato e interviene a sostegno di tutti gli Enti Locali collocati su tutto il territorio

nazionale che presentano progetti di riutilizzo dei beni confiscati alle mafie. La relativa valutazione e assegnazione di tali risorse è affidata al MEF.

Emendamenti ASI

1. All' **Articolo 30**, comma 1, lettera d), punto 4): sostituire la parola «sei» con la parola «sette».
2. All' **Articolo 30**, comma 1, lettera d), punto 4): dopo le parole “uno dal Ministro dell’università e della ricerca,” aggiungere le seguenti: “uno eletto in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi dell’ASI, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera n) del DLgs 25 novembre 2016, n. 218”
3. All' **Articolo 30**, comma 8: dopo le parole “alla data di entrata in vigore del presente decreto” inserire le seguenti: “e fatte salve le quote spettanti all’ASI dell’incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, già previste nella legge 30 dicembre 2021, n. 234”

Gli emendamenti 1 e 2 sulla composizione del CdA rispondono all’esigenza che venga previsto nel CdA un rappresentante interno della comunità scientifica, come previsto dal dlgs 218/2016. D'altra parte è lo stesso DL 36 che all'art 30, comma 1, lettera a), punto 1) indica il dlgs 218/2016 tra le norme a cui deve uniformarsi l'ordinamento di ASI.

L'emendamento 3 prevede che anche quanto previsto ad oggi come incremento del FOE, venga garantito in quota parte all’ASI

Emendamento Istat

L' **Articolo 28** è così sostituito:

Costituzione e disciplina della società 2-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, e' autorizzata la costituzione della società 2-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ~~dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)~~, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 2-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, e' interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, e dall'INAIL ~~e dall'ISTAT~~, nella misura ~~di un terzo per ciascun ente, e nella diversa misura~~ indicata nello statuto di cui al comma 2.

2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da ~~cinque~~ quattro membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti ~~tre~~ due membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 2-l S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:

- a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;
- b) costituzione di nuove società;
- c) acquisizioni di partecipazioni in società;
- d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
- e) designazione di amministratori;
- f) proposte di revoca di amministratori;
- g) proposte di modifica dello statuto della società 2-l S.p.A. o di società partecipate;
- h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 2-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società'.

8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società', si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile.

A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

MOTIVAZIONE

Non si ravvisa nel provvedimento alcuna utilità ai fini statutari dell'Istat nella partecipazione alla società privata di cui all'articolo.

L'INPS e l'INAIL sono due enti pubblici previdenziali (comparto contrattuale funzioni centrali) che forniscono servizi al cittadino, dipendono dal ministero del lavoro, hanno bilanci pari a centinaia di miliardi di euro (oltre 400 l'INPS, oltre 8 l'INAIL). Hanno come principale obiettivo l'erogazione di sussidi, pensioni, contributi. Hanno 26mila e 8mila dipendenti.

L'ISTAT è un ente di ricerca (comparto contrattuale istruzione e ricerca) autonomo e indipendente, che raccoglie, produce e analizza i dati della statistica ufficiale. Ha un bilancio pari a circa 200 milioni di euro. La sua *mission* è la produzione e la ricerca in ambito statistico. Ha circa 2mila dipendenti.

Il ruolo dell'ISTAT in questa società non è per nulla chiaro e potenzialmente in violazione dello Statuto e del Codice delle statistiche europee. Dovrebbe riceverne servizi non meglio precisati, partecipare a pari titolo con INPS e INAIL riducendo il proprio bilancio di previsione, trasferire alla costituenda società macchinari, stanze, strumenti, forse personale.

Se, come dichiarato dall'INPS, la società si occupasse di "interoperabilità delle banche dati" includendo l'ISTAT, si rischierebbe di confondere dati amministrativi e dati statistici. Mentre i primi sono al servizio dei secondi nell'ambito del SISTAN, i secondi non possono essere al servizio dei primi, a meno di disconoscere le norme che regolano i principi fondamentali di riservatezza e di segreto statistico, la *privacy* e le regole basilari della ricerca in ambito statistico. Utilizzare informazioni che il cittadino fornisce al rilevatore a tutt'altri fini violerebbe il patto tra ISTAT e popolazione, oltre che avere una diretta e certa implicazione in termini di perdita di qualità dei dati raccolti nonché di credibilità dell'ISTAT.

L'ISTAT già collabora sia con l'INAIL che con l'INPS in ambito SISTAN, ai fini della propria *mission*, ovvero per garantire la qualità del dato statistico.

È contrario ai principi europei di indipendenza degli istituti di statistiche che una simile partecipazione sia decisa per legge. La decisione di partecipare a questa società non è stata mai nemmeno discussa all'interno del Consiglio dell'ISTAT, organo decisionale dell'Ente.

La Direzione informatica dell'ISTAT ha al suo interno professionalità rilevanti e specifiche, in grado di sviluppare in proprio software destinato alla raccolta dati, alla analisi e correzione degli stessi, di gestire database e di garantire la massima sicurezza e qualità in piena autonomia, cosa che nessuna società privata potrà mai garantire.

Per tutti i motivi su esposti, si ritiene di dovere espungere la partecipazione attiva dell'ISTAT alla società.

In subordine si può pensare di lasciare la collaborazione dell'ISTAT al progetto, introducendo una serie di vincoli in modo esplicito:

- l'interoperabilità delle banche dati dovrebbe riguardare solo INPS e INAIL, non l'ISTAT
- l'esclusione della partecipazione economica dell'ISTAT al capitale sociale e alla fornitura di strumentazione o di beni immobili e sedi
- nessun passaggio di funzioni informatiche dall'ISTAT alla società privata
- l'introduzione di una valutazione del garante della privacy in merito allo statuto della società
- un riferimento al Codice della statistica europea¹

Articolo 41, dopo il comma 4 aggiungere il comma "5. Il Ministero della Giustizia è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato per complessive 1.000 unità effettuati ai sensi, dell'art. 1 co. 925 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, alle rispettive scadenze, per ulteriori 24 mesi al fine di realizzare i programmi di interventi finalizzati a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati".

Emendamenti alla parte relativa al reclutamento

All'**Articolo 44** c. 1 lettera c), nella parte relativa a "«Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo)" al punto c) dopo le parole: "di durata annuale con" eliminare le parole: "test finale e".

MOTIVAZIONE

l'emendamento è teso eliminare il test finale nell'anno di formazione e prova, che risulta una prova ridondante, considerato che il docente arriva a questo percorso dopo aver superato il percorso abilitante, con prova scritta e orale e le prove concorsuali scritte e orali. Rimane in piedi la valutazione del Dirigente scolastico e del comitato di valutazione, tenuto conto dell'istruttoria del tutor.

¹ <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9394142/KS-02-18-142-IT-N.pdf/2d3874da-4253-4f20-9cfd-304f48a5ed1a>

All' **Articolo 44** c. 1 lettera d), punto 1 dopo le parole: "nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare." Aggiungere le seguenti: "I crediti del percorso di formazione iniziale non possono essere acquisiti con modalità telematiche".

MOTIVAZIONE

In analogia con quanto previsto dal DM 616 del 10 agosto 2017 che ha limitato, almeno parzialmente, il ricorso all'acquisizione dei 24 CFU con modalità telematiche, al fine di salvaguardare la qualità dei percorsi formativi abilitanti alla professione docente è opportuno evitare che i crediti della formazione siano acquisiti mediante modalità telematiche.

All' **Articolo 44** c. 1 lettera d) al punto 3 dopo le parole: "Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti" eliminare le parole: "anche durante" e aggiungere "al termine dei". Dopo le parole: "percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico" eliminare le parole: ", secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo,".

MOTIVAZIONE

riteniamo un errore proporre l'accesso ai 60 CFU in maniera discontinua e disorganica già a partire dalla laurea triennale. Modificare questa previsione rinviando la formazione abilitante all'indomani della laurea magistrale può garantire un percorso formativo organico e strutturato, che rispetti la propedeuticità dei passaggi che vi sono previsti, dallo studio della pedagogia, alle metodologie, al tirocinio.

All' **Articolo 44** c. 1 lettera d) dopo il punto 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è prevista una riserva dei posti destinati ai percorsi formativi abilitanti pari al 30% di quelli attivati per ogni anno accademico di riferimento.

MOTIVAZIONE

in analogia con il DL 73/2021, che all'art. 59 c. 10-bis prevede una riserva di posti pari al 30 per cento in favore di coloro che hanno svolto almeno tre anni scolastici di servizio, nei dieci anni precedenti, riteniamo utile prevedere analogo riserva anche in relazione ai percorsi abilitanti.

All' **Articolo 44** c. 1 lettera d) al punto 6 dopo le parole: "Ai relativi oneri si provvede mediante" eliminare le parole: "corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107."

MOTIVAZIONE

riteniamo opportuno individuare le risorse per il pagamento del tutoraggio al di fuori di quelle già destinate alla card docente.

All' **Articolo 44** c. 1 lettera e) il punto 4 è eliminato.

MOTIVAZIONE

il punto 4, che proponiamo di eliminare, prevede che i precari con tre anni di servizio accedano al concorso senza abilitazione. Tuttavia l'abilitazione è fondamentale per chi è precario: è utile per lavorare con le supplenze, in quanto consente di entrare in 1 fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze, e serve ad acquisire competenze spendibili in sede concorsuale. Pertanto proponiamo l'eliminazione di questo punto e, mediante altri emendamenti, misure più efficaci per l'accesso all'abilitazione e all'assunzione a tempo indeterminato.

All' **Articolo 44c.** 1 lettera g) al punto 1 dopo le parole: "Il personale docente in periodo di prova e' sottoposto" eliminare le seguenti: "a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e". Dopo le parole: "In caso di mancato superamento" eliminare le parole "del test finale".

All' **Articolo 44c.** 1 lettera g) al punto 5 dopo le parole: "In caso di superamento" eliminare le seguenti: "del test finale e".

MOTIVAZIONI

gli emendamenti sono tesi a eliminare il test finale nell'anno di formazione e prova, che risulta una prova ridondante e superflua, considerato che il docente arriva a questo percorso dopo aver superato il percorso abilitante, con prova scritta e orale e le prove concorsuali scritte e orali. Rimane in piedi la valutazione del Dirigente scolastico e del comitato di valutazione, tenuto conto dell'istruttoria del tutor.

All' **Articolo 44** lettera i) al punto 3 dopo le parole: "e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis" eliminare le seguenti: ", con oneri a proprio carico".

MOTIVAZIONE

l'emendamento è teso a lasciare aperta la possibilità di erogare opportune risorse a copertura dei costi dei corsi di formazione iniziale abilitante.

All' **Articolo 46** c. 1 lettera a) punto 1) dopo le parole: "della didattica generale e disciplinare,»" inserire le seguenti: "dopo la parola «partecipanti» sono inserite le seguenti: «Fino al 1 gennaio 2025 per coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124» la prova scritta richiede un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina oggetto d'insegnamento»;"

MOTIVAZIONE

l'emendamento è teso a definire una prova concorsuale efficace nella valutazione della preparazione dei docenti che abbiano maturato almeno 3 anni di esperienza nella scuola statale. La prova di progettazione didattica evita un sistema selettivo iper nozionistico e favorisce la

possibilità di sondare, oltre che le competenze disciplinari, anche quelle metodologiche e didattiche.

All' **Articolo 46** c. 1 lettera a) punto 2) dopo le parole: " le competenze didattiche" eliminare le seguenti: "e le capacita' e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico»;"

MOTIVAZIONE

riteniamo che il ricorso ad un test attitudinale non sia uno strumento congruo a verificare l'attitudine all'insegnamento. Inoltre le capacità professionali dei docenti sono oggetto di opportuna valutazione da parte del tutor e del Dirigente scolastico nel percorso dell'anno di formazione e prova.

Per quanto riguarda l'istituzione della Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione si propone di cancellare la lettera c) dell'art. 16-bis di cui all'**Articolo 44** lettera h) comma 5)

Art. 16-bis

(Scuola di alta formazione dell'istruzione)

1. È istituita la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell'ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis;

b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

~~c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivi alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter.~~

(...)

Per quanto riguarda il tema della formazione in servizio e della valorizzazione dei docenti sostituire l'art. 16-ter di cui all'**Articolo 44** con un articolo così formulato:

(Formazione continua)

"Al fine di implementare il punto 2.2: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo", della Missione 4 (M4C1) del PNRR relativo alla formazione del personale della scuola si stanzeranno le risorse necessarie e si devolgerà, ai sensi dell'art 40 del D.L. vo 165/2001 e dell'art 1 comma 124 della legge 107/2015, al Contratto Collettivo nazionale di lavoro la definizione dei percorsi di carriera ad essa connessi".

Conseguentemente si propone l'abolizione di tutto l'allegato B

MOTIVAZIONE

Innanzitutto va evidenziato che le misure contenute negli articoli in questione non siano coerenti con quanto previsto dallo stesso punto M4C1 RIFORMA 2.2 del PNRR.

Il punto 2.2. M4C1 prevede (al fine di costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera) solamente:

- l'istituzione di una scuola di alta formazione definita come una struttura leggera_
- l'attribuzione a questa scuola di alta formazione di funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività formativa dei docenti (e non, come previsto nel DL 36/2022, con funzioni di programmazione e definizione fin nei minimi particolari del contenuto e perfino della quantificazione delle ore di attività formativa, prevaricando così l'autonomia professionale dei docenti)
- lo svolgimento di attività esclusivamente online, mentre il testo del DL prevede molteplici attività in diverse modalità;
- il coinvolgimento di tutto il personale scolastico (quindi non riguarda solo chi è interessato a fare carriera).

Infine, è vero che nel PNRR si prevede che queste attività siano collegate alle progressioni di carriera, ma non è compito del DL e della Scuola di Alta Formazione definire come avviene questo collegamento, con quali modalità, impegni, riconoscimenti di accelerazioni di carriera, ecc., debba avvenire: si tratta di aspetti che sono evidentemente di esclusiva pertinenza contrattuale come dispone l'art. 40 del D.L. vo 165/2001.

Per questi motivi, gli emendamenti proposti sono finalizzati a delineare con maggiore precisione il ruolo della scuola di Alta Formazione, impedendo invasioni contrattuali: gli aspetti che attengono il rapporto di lavoro dei docenti in materia di orario e salario e sviluppo professionale devono infatti rientrare nelle piene competenze del Ccnl.

Scuola nazionale di alta formazione

La scuola di alta formazione deve avere esclusivamente una funzione di elaborazione dei contenuti e dei percorsi e di promozione della formazione in servizio al fine di rispondere alle esigenze nazionali che nascono dagli indirizzi ministeriali in materia. La gestione dei corsi deve avvenire nelle scuole a cui si deve garantire piena autonomia adattando alle proprie esigenze gli input provenienti dalla scuola di alta formazione. Ciò per evitare centralismi e burocratismi che sono sempre possibili quando si creano strutture dedicate e di vertice.

Autonomia scolastica e libertà di insegnamento: il docente ricercatore in autoformazione in servizio

In coerenza con quanto si è detto circa la funzione della scuola di alta formazione, i protagonisti dei processi formativi devono essere le scuole e i docenti: questi ultimi sono intellettuali riflessivi, in grado cioè di riflettere sulle proprie esperienze da cui ricavare i bisogni di formazione che la

scuola di alta formazione deve assecondare e sostenere, attraverso le proprie proposte, facendo da tramite con l'accademia e le associazioni di formazione e professionali. Per questa via si rafforzerà la terza dimensione dell'autonomia, quella di ricerca sperimentazione e sviluppo. La formazione è parte di una professione che si fonda sulla libertà di insegnamento anche perché si fonda sull'autoformazione e sulla ricerca di metodi e strumenti didattici emergenti dalla prassi del processo di insegnamento apprendimento.

Formazione in servizio e valorizzazione dei docenti

Orario e salario sono materie esclusivamente e specificatamente contrattuali. Ogni intervento di legge su questo argomento entra in conflitto con la normativa vigente. L'unica strada percorribile rimane lo strumento dell'Atto di indirizzo per il rinnovo del Ccnl del triennio 2022/2024 che precede l'avvio del negoziato contrattuale. Lo strumento dell'atto di indirizzo non è in contraddizione con le indicazioni del PNRR che si limita ad indicare il legame della formazione con la carriera, ma il percorso e le modalità appartengono alle concrete situazioni normative e culturali del Paese Italia che dagli anni novanta ha devoluto salario e carriera al negoziato contrattuale. La formazione, peraltro, in numerosi studi promossi negli anni novanta e i primi anni duemila, che hanno visto protagonisti il Ministero dell'Istruzione, l'ARAN e le parti sociali, è stata indicata soltanto come "uno" dei fattori (altri possono essere gli incarichi ricoperti, le funzioni svolte, le attività di coordinamento, la produzione di materiale collettivo) che possono promuovere eventuali percorsi di carriera diversificati, realizzabili solo per contratto e con finanziamenti aggiuntivi specifici e non ricorrendo ad altre specifiche risorse già a disposizione del sistema scuola (card docenti, L. 440/97, organici docenti, Mof).

Per dare attrattività alla professione docente occorre valorizzarne il lavoro attraverso un salario adeguato, non certo limitando tutto alla sola formazione valutativa e senza risorse aggiuntive.